

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 settembre 2005, n. 0311/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'articolo 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge Finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.

Art. 1
(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 5, commi da 24 a 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge Finanziaria 2001).

Art. 2
(Strutture competenti)

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei contributi sono demandati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza.

2. Gli adempimenti connessi alla ricezione delle domande, alla concessione ed erogazione dei contributi nonché agli eventuali sopralluoghi sono demandati alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio.

Art. 3
(Beneficiari del contributo)

1. I contributi sono concessi a soggetti privati, per interventi su beni adibiti ad uso residenziale e ad enti pubblici per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 4 su beni già esistenti o da realizzare, ubicati nel territorio regionale.

2. Sono ammissibili a contributo gli interventi i cui lavori siano iniziati dopo la presentazione della domanda di cui all' articolo 10.

3. Il contributo è calcolato sulla spesa ammissibile, così come definita all'articolo 6, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica, anche di natura fiscale.

Art. 4
(Tipologie di interventi)

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

- a) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica di distribuzione, la cui potenza nominale risulti non inferiore a 1 kilowatt di potenza e non superiore a 20 kilowatt di potenza. La potenza nominale considerata può essere raggiunta anche mediante collegamento di più impianti fotovoltaici distinti e separati alla rete elettrica del bene cui si riferisce l'intervento purché la somma delle potenze nominali di detti impianti non superi i 20 kilowatt di potenza;
- b) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non collegabili alla rete elettrica di distribuzione, qualora ubicati in zona esente da fornitura, la cui potenza nominale risulti non inferiore a 1 kilowatt di potenza e non superiore a 20 kilowatt di potenza;
- c) installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'ambiente o per la produzione di acqua calda che consentano un risparmio di energia non inferiore al 30 per cento del fabbisogno termico annuo;
- d) altri impianti che utilizzano forme sperimentali di contenimento e riduzione dei consumi energetici, nonché quelli che utilizzano fonti alternative rinnovabili o assimilate di energia di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

Art. 5

(Costo d'investimento)

1. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 4 è determinato, nel bando di concorso, il costo unitario massimo d'investimento riconosciuto.

2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 4 è determinato, nel medesimo bando, il costo massimo d'investimento riconosciuto.

Art. 6

(Spesa ammissibile)

1. La spesa ammissibile, contenuta nel limite del costo massimo d'investimento riconosciuto e riferita ad ogni tipologia di intervento, è determinata dalle seguenti voci:

- a) fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti necessari;
- b) opere edili essenziali e connesse all'installazione, nonché gli oneri per la sicurezza;
- c) spese tecniche nella misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. (legge regionale 46/1986, articolo 8, comma 3 ed articolo 24 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) specificate nel bando di concorso;
- d) imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ove sia stata effettivamente sostenuta e non possa in alcun modo essere recuperata dal beneficiario.

Art. 7

(Entità del contributo)

1. Il contributo in conto capitale, destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, è determinato nel bando di concorso e deve essere contenuto nelle seguenti misure:

- a) 70 per cento della spesa ammissibile, così come definita all'articolo 6, nel caso di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, sia collegati, sia non collegati alla rete elettrica di distribuzione;
- b) 25 per cento della spesa ammissibile, così come definita all'articolo 6, nel caso di installazione di pannelli solari per riscaldamento dell'ambiente o per la produzione di acqua calda;
- c) 70 per cento della spesa ammissibile, così come definita all'articolo 6, per altri impianti.

2. La percentuale di contributo che viene indicata dal richiedente nella domanda deve essere contenuta nei limiti previsti dal bando ed incide sul calcolo dell'indice di merito ai fini della posizione in graduatoria.

Art. 8

(Attribuzione delle risorse per tipologie di interventi)

1. La Giunta regionale con deliberazione attribuisce le risorse finanziarie disponibili tra gli interventi di cui all'articolo 4.

2. Il Direttore centrale ambiente e lavori pubblici emana con decreto il bando che definisce le modalità per l'assegnazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 7.

Art. 9

(Domanda di contributo)

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti privati e pubblici che, alla data di presentazione della domanda stessa, risultino proprietari o esercitino, sul bene cui si riferisce l'intervento, i diritti reali d'uso, d'usufrutto e d'abitazione con autorizzazione sottoscritta dal proprietario del bene su cui si intende realizzare l'intervento, qualora diverso dal richiedente.

2. In caso di interventi da realizzare su parti comuni di immobili, la domanda è presentata dall'Amministratore del condominio ovvero dal rappresentante dei condomini.

3. Qualora la domanda sia presentata dall'Amministratore del condominio, alla medesima deve essere allegato il verbale della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, assunta con le maggioranze previste dalle vigenti norme. In tali casi l'Amministratore può essere delegato a riscuotere il contributo.

4. Qualora la domanda sia presentata da un rappresentante dei condomini, alla medesima deve essere allegato l'atto di conferimento della procura, comprensiva di mandato ad agire relativo a tutti gli incombeni connessi e conseguenti alla presentazione della domanda stessa.

Art. 10

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, a pena di archiviazione, sono trasmesse a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bando di cui all'articolo 8 ed entro il termine perentorio indicato dal bando stesso.

2. Le domande di contributo sono presentate per singola tipologia di intervento e sono redatte secondo le istruzioni e lo schema allegato quale parte integrante del bando.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) le domande devono indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, comunque contenuto entro la percentuale indicata dal bando di concorso.

Art. 11

(Criteri di priorità per la formulazione della graduatoria)

1. Per la formulazione della graduatoria sono osservati, all'interno della singola tipologia di intervento, i seguenti criteri di priorità:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) la formazione della graduatoria viene effettuata favorendo gli interventi che consentono un maggior risparmio energetico a parità di costo e che richiedono una minore percentuale di contributo. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del calcolo dell'indice di merito, arrotondato alla quarta cifra decimale, di cui alla tabella A allegata al presente Regolamento;
- b) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) la formazione della graduatoria viene effettuata favorendo gli interventi che presentano il minor costo unitario di energia prodotta ed il minor periodo di ammortamento dell'impianto.

2. A parità di indice di merito, il posizionamento delle domande in graduatoria, per le tipologie di intervento di cui alla lettera a), è determinato dalla data di spedizione, per la quale farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza.

3. Qualora le risorse disponibili non consentano di ammettere a contributo tutte le domande che si trovano in parità di posizionamento nell'ambito di ogni singola tipologia di intervento, si procederà mediante sorteggio per la determinazione di quelle finanziabili.

Art. 12

(Istruttoria)

1. La Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande effettua

l'istruttoria delle domande pervenute provvedendo altresì a richiedere, per la regolarizzazione delle stesse, l'eventuale documentazione integrativa.

2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Direzione provinciale dei lavori pubblici invia alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici i dati necessari per la formazione della graduatoria unitamente all'elenco delle domande non ammissibili con l'indicazione sintetica della motivazione.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) la valutazione delle domande presentate spetta ad apposito gruppo di lavoro interdirezionale al quale partecipano rappresentanti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, rappresentanti della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia nonché rappresentanti della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio selvicoltura e antincendio boschivo.

4. Al fine della valutazione di cui al comma 3, la documentazione relativa agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) è trasmessa dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici alla scadenza del termine per l'istruttoria di cui al comma 1.

Art. 13

(Approvazione della graduatoria)

1. Con il provvedimento di riparto, entro i trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 12, sono approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili, suddivisa per tipologia d'intervento, ai sensi dell'articolo 11;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili con relativa dichiarazione di archiviazione;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Per ogni tipologia di intervento l'eventuale eccedenza finanziaria che si rendesse disponibile, ad avvenuto integrale soddisfacimento delle domande inserite in graduatoria, può essere utilizzata per la copertura finanziaria di domande inserite in altre tipologie di interventi.

4. L'ordine di scorrimento tra le diverse tipologie di interventi viene determinato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14

(Concessione dei contributi)

1. I Direttori provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 13, concedono il contributo nei limiti della disponibilità annua di competenza, fissando altresì i termini di esecuzione dell'opera nonché quelli di rendicontazione della spesa.

Art. 15

(Erogazione del contributo a Enti pubblici)

1. Le erogazioni di incentivi a soggetti pubblici vengono disposte avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità, come da articolo 2, comma 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali) in via definitiva e in unica soluzione con il provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione avviene ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 16

(Erogazione del contributo a soggetti privati)

1. Il finanziamento concesso a soggetti privati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17/2004 e nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene erogato sulla base della dimostrazione della spesa sostenuta mediante la presentazione, nei termini previsti dal decreto di concessione, della seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo dell'impianto, sia per gli impianti fotovoltaici di qualsiasi superficie, sia per i pannelli solari di superficie superiore ai 30 metri quadri;
- b) dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), accompagnata da un'autocertificazione sottoscritta dal beneficiario e dall'installatore in cui gli stessi dichiarano che l'opera è stata eseguita in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera, qualora l'impianto relativo ai pannelli solari abbia una superficie inferiore o uguale ai 30 metri quadri;
- c) dichiarazione di avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) o di avvenuto rilascio delle autorizzazioni necessarie;
- d) quadro economico riassuntivo di spesa e copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- e) dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non ha già beneficiato di agevolazioni pubbliche sui medesimi interventi oggetto della domanda ovvero, qualora abbia già beneficiato, dichiarazione dalla quale risulti specificatamente la tipologia di agevolazione pubblica usufruita con l'indicazione del relativo ammontare;

- f) nel caso di beni in costruzione, documentazione idonea a dimostrarne l'abitabilità ovvero l'istanza di rilascio del certificato di abitabilità presentata nel Comune ove questi sono ubicati.

2. Il Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, con unico provvedimento, conferma, sulla base della documentazione trasmessa, la corrispondenza delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, determina la spesa definitivamente ammissibile per la realizzazione dell'intervento e contestualmente dispone la commisurazione definitiva del contributo e l'erogazione dello stesso.

Art. 17 (Varianti)

1. L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera, debitamente sottoscritta e motivata, deve essere inoltrata alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

2. Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia dell'intervento ammesso a contributo o che comportino una riduzione superiore al 20 per cento dell'energia prodotta annualmente.

3. Le varianti non devono in ogni caso comportare una diminuzione dell'indice di merito, così come definito all'articolo 11, all'interno della singola tipologia d'intervento ed in base al quale gli interventi stessi sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie.

4. Le varianti vengono esaminate dalla Direzione provinciale competente per territorio. Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della variante senza che vi sia stata diversa comunicazione da parte della suddetta Direzione, la stessa si intende approvata.

5. L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.

Art. 18 (Obblighi del beneficiario)

1. I beneficiari dei contributi in oggetto hanno l'obbligo di mantenere il perfetto funzionamento dell'impianto per la durata di cinque anni dalla data del decreto di erogazione del contributo stesso.

2. Ai beneficiari dei contributi in argomento, è annualmente richiesta attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, secondo quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000.

3. I decreti di concessione di cui all'articolo 14 devono prevedere espressamente tale onere.

4. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le attestazioni di cui al comma 2, il Direttore provinciale che ha concesso i contributi può disporre apposite ispezioni e controlli.

5. Al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, di raccolta dati e di analisi delle prestazioni, è altresì fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento di favorire il libero accesso agli impianti al personale tecnico dell'ENEA nonché della Regione e di fornire i relativi dati di funzionamento.

Art. 19
(Revoca del contributo)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Titolo III Capo II della legge regionale 7/2000.

Art. 20
(Norme transitorie)

1. La disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continua ad applicarsi ai procedimenti in corso.

Art. 21
(Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'articolo 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 4/2001, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2001, n. 0210/Pres. e successive modifiche.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA A
(articolo 11)

CALCOLO DELL'INDICE DI MERITO

Tipologia di impianto	Formula per il calcolo dell'indice di merito (I), arrotondato alla quarta cifra decimale	Descrizione simboli/lettere
a) Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica di distribuzione (articolo 4, comma 1, lettera a)).	$I = 100 \times (C \times P) / (Y \times Z)$	C è il costo unitario massimo riconosciuto (in euro/kW); P è la potenza nominale dell'impianto (in kW _p); Y è il costo preventivato (in euro) desunto dal quadro economico del progetto; Z è la percentuale di contributo pubblico richiesto (in percento, con due cifre decimali).
b) Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non collegati alla rete elettrica di distribuzione (articolo 4, comma 1, lettera b)).	$I = 100 \times (C \times P) / (Y \times Z)$	C è il costo unitario massimo riconosciuto (in euro/kW); P è la potenza nominale dell'impianto (in kW _p); Y è il costo preventivato (in euro) desunto dal quadro economico del progetto; Z è la percentuale di contributo pubblico richiesto (in percento, con due cifre decimali).
c) Impianti solari termici per il riscaldamento dell'ambiente o per la produzione di acqua calda (articolo 4, comma 1, lettera c)).	$I = 100 \times E / (Y \times Z)$	E è la producibilità annua dell'impianto (in kWh/anno); Y è il costo preventivato (in euro) desunto dal quadro economico del progetto; Z è la percentuale di contributo pubblico richiesto (in percento, con due cifre decimali).